



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "L. EINAUDI"

I.T.C. (RCTD03201P) - I.T.A. (RCTA032018) - IPIA (RCRI032014)

89015 PALMI - Via Guerrera, 1 - Tel. 0966 - 439137/fax 0966 - 439136

E-mail: RCIS03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT - RCIS03200C@ISTRUZIONE.IT

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

(Deliberato dal Collegio docenti in data 22.11.2016 e dal Consiglio d'Istituto in data 24.11.2016)

Art.1

(Campo di applicazione)

Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti che frequentano l'Istituto, quale che sia la loro età e condizione, senza alcuna distinzione ideologica, sociale e culturale.

Art. 2

(Finalità)

La vita della comunità scolastica, nel pieno rispetto della Costituzione e della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia stipulata a New York il 20 Novembre 1989, è informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, in stretta osservanza della libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione di ognuno.

La scuola è una comunità di dialogo in cui ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.

Il presente regolamento quindi, sulla base dei principi introdotti dalla legislazione in materia, è ispirato ad un'azione educativa fondata sulla qualità delle relazioni insegnante-studente e deve concorrere, con l'insieme delle rimanenti attività didattiche, allo sviluppo della personalità dei giovani attraverso l'educazione alla consapevolezza ed al senso di responsabilità.

Art. 3

(Doveri degli studenti)

Lo studente deve:

1. essere puntuale ed assiduo alle lezioni ed assentarsi solo per gravi e giustificati motivi
2. giustificare tempestivamente eventuali assenze o ritardi
3. presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente per lo svolgimento di tutte le attività didattiche
4. informare i genitori del proprio andamento scolastico
5. utilizzare un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico
6. mantenere un comportamento ed un linguaggio corretti nei confronti di tutto il personale della scuola e dei compagni
7. comportarsi in modo corretto e adeguato durante le uscite, le visite guidate e i viaggi di istruzione
8. in caso di discordie, appellarsi ad un arbitro neutrale ed autorevole, reperito in ambito scolastico (Docente, non docente, Dirigente Scolastico)
9. seguire esclusivamente la lezione che gli viene impartita e non occuparsi, nel contempo, di altre discipline, né svolgere attività di qualsiasi tipo
10. ottemperare a quanto legittimamente richiesto dal personale della scuola
11. fornire la documentazione richiesta dall'amministrazione della scuola, nei modi e nei tempi richiesti

12. rispettare e fare rispettare i beni degli altri, il patrimonio della scuola e l'ambiente dove studia e lavora; collaborare a renderlo confortevole ed accogliente
13. risarcire i danni, anche involontari, causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature. Il mancato risarcimento darà luogo ad una sanzione disciplinare adeguata al valore del risarcimento non corrisposto. In caso di mancato risarcimento di un danno congruamente elevato, la scuola procederà a richiedere il risarcimento secondo le disposizioni di legge.
14. utilizzare le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche fuori dell'orario delle lezioni, secondo le regole e le procedure prescritte nel rispetto delle norme di sicurezza
15. contribuire al buon funzionamento della scuola anche attraverso suggerimenti e proposte
16. astenersi dall'utilizzare cellulari o altro materiale audiovisivo durante le ore di lezione, salva autorizzazione del docente per esclusivi fini didattici
17. **Rispettare in maniera seria e continuativa tutti gli obblighi di comportamento dettati dalla normativa anti Covid-19 pubblicata, con circolare n°5 del 23.09.20, sulla pagina Web dell'Istituto.**

Art. 4

(Principi generali sulla disciplina nella scuola)

1. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità, proporzionalità; tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. Le sanzioni, per quanto possibile, si ispirano al principio della riparazione del danno; la riparazione non estingue la mancanza rilevata.
3. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza prima aver potuto esprimere le proprie ragioni.
5. In caso di atti o comportamenti che violano le norme penali, il Dirigente Scolastico, quando sia tenuto dalla legge, provvede tempestivamente alla denuncia, informa la famiglia e il Consiglio di classe dello studente interessato.
6. L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può sospendere condizionatamente la sanzione, fatte salve le ipotesi di recidiva di cui all'art 5 e le ipotesi in cui il fatto commesso costituisce reato.
7. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
8. L'irrogazione di sanzioni ha effetti sull'attribuzione del voto di condotta.

Art. 5

(Tipologia delle sanzioni)

In rispetto e conformità dei principi e dei criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento e delle disposizioni del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e relative modifiche, l'organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari, con le forme di comunicazione prescritte, in corrispondenza delle relative infrazioni:

- a. **Richiamo verbale**, in presenza di comportamenti occasionali e non gravi, relativi a: a) scarsa diligenza e puntualità; b) disturbo lieve durante la lezione; c) atteggiamenti scorretti; d) lievi violazioni delle norme di sicurezza. Il richiamo verbale può costituire precedente per la somministrazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta.
- b. **Ammonizione scritta sul registro di classe con avviso alla famiglia** in presenza di: a) gravi scorrettezze verso i compagni, i docenti, il personale non docente, le persone esterne alla scuola; b) disturbo continuato durante le lezioni; c) mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità (ripetersi di assenze e/o ritardi arbitrari o non giustificati, falsificazione di firme); d) violazioni non gravi alle norme di sicurezza.
- c. **Allontanamento dalla scuola da uno a cinque giorni** in presenza di: a) recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta; b) gravi e continuate scorrettezze, offese o molestie continuate verso i componenti della comunità scolastica; c) disturbo grave e continuativo durante le lezioni; d) alterazione di risultati o di registri della scuola; e) danneggiamento volontario di oggetti di non grande valore di proprietà della scuola o di altri; f) uso del

cellulare all'interno della classe; g) introduzione o consumo di bevande alcoliche negli spazi interni e/o esterni dell'Istituto; g) in caso di violazione degli obblighi di comportamento relativi al punto 17 del precedente art.3, in ordine alla regolare tenuta della mascherina, al rispetto delle distanze ed a tutto quanto previsto dalla normativa cogente di cui alle norme anti Covid-19, è prevista la sospensione ex Ufficio dell'alunno per almeno un giorno, salvo comportamenti reiterati che potranno comportare l'allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni previa deliberazione del competente Consiglio di Classe.

- d. Allontanamento dalla scuola da sei a dieci giorni nei casi di: a) recidiva dei comportamenti di cui alla lettera precedente; b) violenza intenzionale con offese gravi alla dignità di compagni, docenti, personale non docente, avvenuti anche nelle immediate vicinanze della scuola; c) atteggiamenti di bullismo.

Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

- e. Allontanamento dalla scuola da dieci a quindici giorni nei casi di recidiva dei comportamenti di cui al punto precedente. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

f. Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni, denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola, comunque commisurata alla gravità del reato, **oppure fatti che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa.**

g. Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, nei casi previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

h. Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi più gravi di quelli di cui al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate.

1. L'organo competente ad irrogare le sanzioni deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate, ad eccezione di quelle previste alle lettere d punto g, f; g; h; i) del presente articolo, in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali: a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; c) riordino della biblioteca; d) attività di volontariato. Queste attività devono essere concordate con il coordinatore della classe frequentata dallo studente e con la famiglia.
2. Le sanzioni disciplinari incideranno negativamente sul voto di condotta dell'alunno così come previsto dalla griglia di valutazione della condotta allegata al presente regolamento (All. 1). L'alunno, così come avviene per tutte le altre discipline, avrà la possibilità di recuperare il voto in condotta con le modalità previste nella citata griglia allegata al regolamento.
3. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a cinque giorni, potrà, nell'anno scolastico in corso, non essere ammesso alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di classe. Durante il periodo previsto per le visite o le attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello. Parimenti non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione gli alunni che registrano un numero di note disciplinari, annotate sul registro di classe, superiori a 5.
4. Di ogni sanzione superiore alla più lieve (ammonizione scritta senza avviso alla famiglia) viene data comunicazione scritta alla famiglia dal docente Coordinatore.
5. A prescindere dall'irrogazione di sanzioni, lo studente che si sia reso responsabile di danneggiamento al patrimonio scolastico è obbligato a risarcire il danno o comunque a provvedere, a propria cura e spese, al ripristino della situazione quo ante. A tal fine la Commissione tecnica dell'Istituto provvederà a quantificare, entro giorni dieci dall'occorso, la somma necessaria, che sarà comunicata dalla scuola alla famiglia interessata o, direttamente allo studente, se maggiorenne.
6. In caso di violazione degli obblighi di comportamento relativi al punto 17 del precedente art.3, il docente dell'ora allontanerà immediatamente l'alunno dalla classe provvedendo, tramite l'ausilio del personale Ata,

all'isolamento del medesimo nonché ad avvisare i genitori per l'immediato prelievo dell'alunno dalla scuola. Contestualmente il docente provvederà alla corrispondente annotazione sul registro elettronico.

Art. 6

(Organi competenti)

1. Il docente è competente per le sanzioni di cui alla lettera a) e b) dell'articolo precedente. Nel caso in cui il provvedimento sia adottato da un docente estraneo al Consiglio di classe, questi ne darà comunicazione al coordinatore della classe stessa.
2. Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo non superiore a 15 giorni.
3. Il Consiglio d'Istituto è competente esclusivamente per la sanzione relativa a fatti gravissimi che comportino l'allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni o l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.
4. Gli organi competenti deliberano sulla sanzione disciplinare, dopo che allo studente sia stata concessa la facoltà di discolarsi. Per le sanzioni che prevedono la competenza del Consiglio di classe, lo studente sarà invitato dal Coordinatore a presentarsi alla riunione del Consiglio e potrà farsi assistere dai genitori, da insegnanti o da compagni, indicati dallo stesso.
5. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
6. L'eventuale irrogazione della sanzione, ai fini della sua efficacia pedagogica, deve essere tempestiva.
7. Alle riunioni degli organi competenti possono partecipare i rappresentanti degli studenti e dei genitori, nella fase preliminare, fermo restando che, all'irrogazione della sanzione, procede invece soltanto il Consiglio di Classe.

Art. 7

(Procedure)

1. **Sanzione b) art. 5** . Il docente procede a contestare immediatamente allo studente la violazione del regolamento di disciplina su fatti espliciti. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni, che vengono annotate sul registro. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto entro cinque giorni dal richiamo. La sanzione viene comunicata alla famiglia
2. **Sanzione c), d) ed e) art. 5** . Il Coordinatore di classe, accertata l'eventualità di violazione del Regolamento di Disciplina svolge un accertamento istruttorio ed in caso di conferma propone, entro sette giorni, la convocazione del Consiglio di classe. Detta convocazione sarà comunicata allo studente interessato, ai genitori dello stesso ed ai rappresentanti degli alunni e dei genitori della classe frequentata dall'alunno. La seduta disciplinare del consiglio di classe è divisa in due momenti. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento e lo studente interessato ha diritto di parteciparvi e, se minorenne, di essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare memoria scritta. Il Consiglio di classe può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e dei genitori se minorenne o dei rappresentanti degli alunni e dei genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione. Il secondo momento è finalizzato alla decisione da assumere; in detta fase non sono ammessi l'alunno interessato, i suoi genitori e i rappresentanti dei genitori e degli alunni. La seduta del consiglio di classe è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento non possono partecipare i membri in conflitto di interesse i quali sono esclusi dal computo ai fini dell'accertamento del minimo legale. Il provvedimento disciplinare deve essere adeguatamente motivato a pena di nullità. La sanzione viene notificata immediatamente e l'alunno può scegliere l'eventuale lavoro in Istituto. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto entro quindici giorni dalla notifica.
3. **Sanzioni f), g) ed h) art. 5** . Si riunisce il Consiglio d'Istituto e, per urgenza motivata, procede alla irrogazione della sanzione disciplinare che ha immediata esecutività e che contestualmente viene notificata all'alunno ed alla famiglia. Se non sussistono motivi di particolare urgenza, viene seguita la prassi descritta al punto precedente sostituendo al Consiglio di Classe, il Consiglio d'Istituto. Viene data comunicazione della sanzione all'alunno e alla famiglia. E' ammesso ricorso all'Organo di Garanzia di Istituto entro cinque giorni dalla notifica.
4. Il ricorso interrompe la sanzione.

5. Il ricorso alla Commissione di Garanzia dovrà essere presentato dallo studente in doppia copia al protocollo della scuola che ne attesterà la ricezione mediante la restituzione di una copia con la data di presentazione. Nello stesso lo studente, a pena di inammissibilità, dovrà precisare gli elementi di fatto e di diritto sui quali è fondato il ricorso, nonché le attenuanti cui ritiene di avere diritto.

Art. 8

(Organo di garanzia)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n°249 del 24.06.98, è istituito all'interno della comunità scolastica un apposito organismo di garanzia denominato "Organo di garanzia", che è chiamato a decidere in via definitiva sui ricorsi presentati dagli studenti.

L'organo di garanzia, su richiesta di chiunque abbia interesse, decide altresì sui conflitti che possano sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

Dell'organo di garanzia, che dura in carica tre anni, fanno parte: un genitore designato dal Consiglio d'Istituto tra i rappresentanti in esso presenti, a lui spetta la funzione di Presidente e in quanto tale convoca l'organo e lo presiede; due docenti designati dal Collegio dei docenti; lo studente più anziano tra gli eletti nel Consiglio d'Istituto; un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza designato dal Dirigente tra i suoi collaboratori.

Il Dirigente Scolastico ha facoltà di partecipare alle sedute, senza diritto di voto.

Per tutte le componenti sopra indicate sono designati membri titolari e membri supplenti.

Fanno altresì parte dello stesso Organo tre docenti di ruolo dell'Istituto, dei quali almeno uno di discipline giuridiche, nominati dal Dirigente Scolastico al di fuori del Consiglio della classe cui appartiene l'alunno attinto da sanzione disciplinare.

L'Organo di garanzia è regolarmente costituito con la presenza di tutti i componenti in prima convocazione e con la maggioranza dei componenti in seconda convocazione. Delibera a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. I membri in stato di conflitto di interessi non possono partecipare alla seduta dell'organo ed alle sue delibere e vengono sostituiti dai membri supplenti.

Art. 9

(Trasferimento alunno)

L'eventuale trasferimento in altra scuola dell'alunno sottoposto a procedimento disciplinare non sospende detto procedimento che procederà il suo iter fino alla conclusione.

Art. 10

(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni vigenti in materia disciplinare.

Art. 11

(Norma finale)

1. Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento d'Istituto. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, e, comunque, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
2. Copie del presente regolamento, unitamente a quelle del regolamento d'Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità, sono consegnate ai genitori ed agli studenti.

Art. 12

(Entrata in vigore)

Il presente regolamento, dopo l'approvazione dei competenti organi scolastici, entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo della scuola.



Il Dirigente Scolastico

(Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria)

Pasqualina Maria Zaccheria

